



# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio*

*GAB/DEC/2006/146*.....

**Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 750 MW da ubicare nel Comune di Aprilia (LT).**

**VISTA** la legge 8 luglio 1986 n. 349, recante "istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTA** la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e in particolare l'articolo 3, comma 1, l'articolo 5, comma 14, l'articolo 17, comma 2 e l'articolo 18, comma 9;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372";

**VISTO** il decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n.55, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modifiche dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";

**VISTO** il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**TENUTO CONTO** delle informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE e tenuto inoltre conto dei documenti già approvati in sede comunitaria e in corso di pubblicazione nell'ambito delle procedure previste in attuazione del citato articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, e in particolare dei cosiddetti

BAT Reference Document (BREF) in materia di "Large Combustion Plant" e "Economic and cross media issues under IPPC";

**VISTA** la domanda presentata in data 15 aprile 2002, integrata in data 7 maggio 2002 al Ministero delle attività produttive dalla società Energia S.p.A. ai sensi del citato decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n.55, per il rilascio di un'Autorizzazione Unica che comprende l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la costruzione e l'esercizio di un impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 750 MW, da ubicare nel Comune di Aprilia (LT) e relative opere connesse;

**PRESO ATTO** che la società Energia S.p.A. ha provveduto in data 29 aprile 2002 alla pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" ed in data 30 aprile 2002 su "Il Messaggero" dell'avviso al pubblico per la consultazione e formulazione di osservazioni sulla domanda di cui al punto precedente, perfezionandole in data 26 novembre 2002, sugli stessi quotidiani .

**VISTA** la documentazione tecnica, pertinente alla procedura di valutazione di impatto ambientale presentata dalla società Energia S.p.A. a corredo della citata domanda di autorizzazione unica e in particolare:

- lo Studio di Impatto Ambientale e relativi allegati;
- il progetto preliminare dell'impianto;
- la sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale.

**VISTI** i chiarimenti e gli approfondimenti allo studio di impatto ambientale trasmessi dalla società Energia S.p.A. con note del 26 novembre 2002, 25 luglio 2003 e 3 ottobre 2003.

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni n.563 della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale sul progetto presentato dalla società Energia S.p.A., formulato in data 9 ottobre 2003 a seguito dell'istruttoria;

**VISTO** il decreto di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali n. 24 del 22 gennaio 2004 e in particolare le prescrizioni sull'esercizio contenute al punto 1, punto 2 e punto 3 di seguito riportate:

*"1. Dovranno essere installate e poste in esercizio – a cura del proponente ed in accordo con le Autorità locali e le strutture ARPA competenti per territorio – almeno due nuove stazioni fisse per la misura dei seguenti parametri: NOx, NO2, CO, PM10, PM2.5, O3, oltre che dei parametri meteorologici (temperatura dell'aria, pressione, velocità e direzione del vento, precipitazioni).*

*Fermi restando gli accordi da intraprendere con le suddette Autorità in merito alla gestione ed alla localizzazione esatta di tali stazioni, queste saranno preferibilmente pag. 18 installate in corrispondenza dei punti di massima ricaduta ricavati dal modello di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, ovvero riposizionate a seguito delle indicazioni derivate dalla attività di monitoraggio effettuata in corso di esercizio dell'impianto.*

*Le suddette stazioni, che si aggiungeranno al sistema di rilevamento ai camini già previsto in progetto, dovranno entrare in funzione almeno un anno prima dell'inizio del collaudo della*

centrale, allo scopo di consentire il confronto tra la situazione precedente e quella successiva all'entrata in esercizio della centrale stessa, e dovranno essere mantenute operative per l'intero periodo di attività dell'impianto, con tutti i relativi oneri di funzionamento a carico del proponente.

2. In nessun caso, comunque, durante la fase di esercizio dovranno essere superati i seguenti limiti di concentrazione media oraria nei fumi: - ossidi di azoto (espressi come  $\text{NO}_2$ ) = 50 mg/Nm<sup>3</sup>, - monossido di carbonio = 30 mg/Nm<sup>3</sup>, riferiti alle ore di effettivo funzionamento a gas secco, a condizioni normali e ad una concentrazione di ossigeno del 15%.

3. Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà effettuare una campagna di misure volte all'aggiornamento e alla verifica del rispetto dei valori di pressione sonora dichiarati in prossimità delle installazioni più critiche (edifici macchine, edificio caldaia, condensatore); tale campagna dovrà altresì verificare il rispetto dei limiti normativi in corrispondenza dei principali ricettori sensibili individuati nello Studio di impatto ambientale (SIA), in particolare le abitazioni civili; tutte le misure, da eseguirsi secondo le tecniche di rilevamento indicate dalla normativa e con attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA Lazio, saranno rese disponibili anche al Comune di Aprilia. In caso di riscontro di valori eccedenti i limiti dettati dalle norme si dovranno prevedere le ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissione e, in caso di necessità di installazione di barriere si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso di elementi fonoassorbenti naturali.

**VISTA** la documentazione tecnica integrativa relativa alla richiesta di A.I.A. trasmessa dal Richiedente in data 20 giugno 2005 in risposta alla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 maggio 2005 consistente in:

- Schede da A ad E della modulistica AIA predisposta dall'APAT,
- Sintesi Non Tecnica
- Allegati a corredo delle schede;

**VISTA** la "Relazione sull'attività pre-istruttoria del 7 luglio 2005" relativa all'autorizzazione integrata ambientale della centrale termoelettrica in titolo, predisposta in data 18 luglio 2005 da cinque esperti delle Commissioni di VIA incaricati, d'ordine del sig. Ministro e nell'ambito dei propri compiti di supporto tecnico al Ministero dell'ambiente e della tutela dal territorio, dal Direttore generale della Direzione per la salvaguardia ambientale, e in particolare il capitolo "quadro prescrittivo proposto";

**VISTO** che la citata "Relazione sull'attività pre-istruttoria del 7 luglio 2005" riporta quanto segue al capitolo "analisi e valutazione dell'impianto":

#### **"ANALISI E VALUTAZIONE DELL'IMPIANTO:**

##### ***Emissioni in atmosfera***

- *L'impianto è del tipo a ciclo combinato, con alimentazione a gas naturale, il che consente di ridurre al minimo le emissioni di  $\text{SO}_2$  e di polveri primarie ( $\text{PM}_{10}$ );*

- la produzione di ossidi di azoto, pur significativa (e, comunque, inferiore a quella tipica delle altre tipologie di CTE), è limitata ai valori minimi consentiti dalle migliori tecnologie disponibili nell'ambito del processo di combustione del gas, in particolare utilizzando la tecnologia DLN (Dry Low NOx);
- le turbine utilizzate sono adeguate alla tipologia e alla potenza dell'impianto;
- le tecniche adottate per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico sono coerenti con quanto indicato nel documento "Grandi impianti di combustione – linee guida per le migliori tecniche disponibili – D.Lgs. 372/9, art. 3, comma 2" del 28 giugno 2004;

#### **Scarichi idrici**

- le acque di processo e parte di quelle meteoriche sono raccolte e convogliate ai sistemi di trattamento interno; a valle del trattamento le acque sono recapitate alla rete fognaria pubblica, secondo gli standard di qualità imposti dal gestore della rete stessa;
- le acque per usi civili sono recapitate alla rete fognaria pubblica;

#### **Produzione e smaltimento di rifiuti**

- la produzione annua di rifiuti per impianti del tipo considerato è complessivamente modesta, e comunque non è previsto alcun trattamento in loco;
- i rifiuti vengono temporaneamente stoccati avvalendosi di quanto previsto all'art.6 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n.22, per poi essere avviati a recupero e smaltimento tramite operatori autorizzati, a norma dello stesso decreto;

#### **Utilizzo dell'energia**

- il progetto prevede un elevato rendimento di conversione dell'energia in ingresso, dovuto al recupero dell'energia termica dei fumi in uscita dalla turbina a gas, secondo le migliori tecniche disponibili per questo genere di impianto;
- l'impianto è predisposto anche per il funzionamento in assetto cogenerativo, sia pure senza un'effettiva prospettiva di attuazione;
- il progetto prevede un utilizzo dell'energia ad elevati livelli di efficacia ed efficienza;

#### **Analisi e prevenzione degli incidenti**

- la frequenza di accadimento degli eventi incidentali per impianti del tipo considerato è trascurabile, ma di magnitudo potenzialmente elevata; il layout dell'impianto e il posizionamento dei singoli componenti a rischio, sono tali da contenere all'interno gli eventuali effetti e i danni.

#### **Dismissione dell'impianto**

- il tempo di vita medio stimato per l'impianto in esame è di 20-30 anni;
- l'area interessata non ricade all'interno di Siti di bonifica regionale o nazionale e non risulta sia stata interessata in passato da precedenti attività inquinanti;
- il Richiedente ha fornito indicazioni sulla dismissione degli impianti e sul ripristino delle aree, che prevedono il completo riutilizzo e smaltimento dei materiali e degli impianti, senza effetti attesi a carico né del suolo e del sottosuolo, né della falda acquifera; è comunque prevista l'attuazione di un piano di caratterizzazione del sottosuolo e della falda, con gli eventuali interventi di risanamento".

**RILEVATO** che non sono pervenute, ai sensi dell'articolo 6 delle legge 8 luglio 1986 n.349, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

**VISTI** gli esiti delle Conferenze dei Servizi che hanno avuto luogo il 10 giugno 2002, il 27 giugno 2003 e il presso il Ministero delle attività produttive, nell'ambito del procedimento di autorizzazione ai sensi del citato decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;

**CONSIDERATA** l'impossibilità tecnica di predisporre un piano di monitoraggio e controllo conforme alle specifiche contenute nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla base di un progetto presentato al livello di dettaglio previsto dal decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n.55;

**CONSIDERATA** la necessità, all'avvio dell'esercizio dell'impianto, di prevedere in ogni caso l'operatività di un piano di monitoraggio e controllo conforme alle specifiche contenute nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

**VISTI** i compiti assegnati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

**CONSIDERATO** che i documenti comunitari di riferimento indicano l'adozione di un piano di gestione ambientale quale migliore tecnica disponibile di generale riconosciuta fattibilità;

**CONSIDERATA** l'impossibilità tecnica di predisporre un piano di gestione ambientale, sulla base di un progetto presentato al livello di dettaglio previsto dal decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;

**CONSIDERATA** la nota del giorno 11 aprile 2006 con la quale il sig. Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha disposto la predisposizione del presente atto ritenendo che, come già avvenuto con decreto DSA/DEC/2005/852 del 3 agosto 2005 per altra centrale, in considerazione del tipo di impianto, della sua particolare collocazione nel territorio e della qualità degli elementi progettuali prodotti dal Richiedente, gli esiti dell'attività preistruttoria condotta dal collegio di esperti sopra citato sono da ritenersi sufficienti ad assumere le determinazioni di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ;

**VISTA** la nota in data 5 maggio 2006 con la quale il Ministero delle attività produttive ha trasmesso alle Amministrazioni interessate lo schema di decreto per l'acquisizione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59;

**VISTA** la successiva nota in data 15 maggio 2006 con la quale il Ministero delle attività produttive ha comunicato che nel termine fissato non sono pervenute osservazioni;

**PRESO ATTO** della richiesta avanzata dal citato Ministero delle attività produttive di rivalutare la prescrizione di cui all'articolo 2 relativo ai valori limite di emissione, prevedendo che i valori limite relativi a SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO e Polveri siano riferiti ad una media oraria.

**Rilevato** che il Sindaco del Comune di Aprilia non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;

## **AUTORIZZA**

l'ing. Massimo Orlandi, in qualità di Gestore dell'impianto Energia S.p.A., all'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 750 MW, da ubicare nel comune di Aprilia, alle seguenti condizioni.

### **Art. 1**

#### **PRESCRIZIONI VIA**

1. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle prescrizioni stabilite nel decreto di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali n. 24 del 22 gennaio 2004 relative all'esercizio dell'impianto, e in particolare delle già richiamate prescrizioni riportate al punto 1, punto 2 e punto 3 di tale decreto.

### **Art. 2**

#### **LIMITI DI EMISSIONE**

1. Tutte le emissioni e gli scarichi di sostanze inquinanti non espressamente citati nel presente articolo si devono intendere non autorizzati.

#### **Limiti di emissione in atmosfera**

<b>Inquinante</b>	<b>Valore limite autorizzato in termini di concentrazione<sup>1</sup></b>	<b>Condizioni di riferimento</b>
2. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.	0,5 mg/ <sup>N</sup> m <sup>3</sup> riferiti ad una media oraria	Tutte
3. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.	30 mg/ <sup>N</sup> m <sup>3</sup> riferiti ad una media oraria	Funzionamento a regime, senza limitazioni sulle condizioni di carico

<sup>1</sup> Con il simbolo <sup>N</sup>m<sup>3</sup> si è indicato che il volume va misurato con riferimento alle condizioni normali (normal metro cubo)

4. Monossido di carbonio.	30 mg <sup>N</sup> /m <sup>3</sup> riferiti ad una media oraria	Funzionamento a regime, senza limitazioni sulle condizioni di carico
5. Composti organici volatili.	<1 mg <sup>N</sup> /m <sup>3</sup>	Tutte
6. Polveri.	<1 mg <sup>N</sup> /m <sup>3</sup> riferiti ad una media oraria	Tutte

Si prescrive il rispetto dei limiti di emissione riportati, in condizioni di regime, per almeno il 98% delle ore di funzionamento dell'impianto.

Le emissioni complessive annuali di ciascun inquinante, incluse le fasi di transitorio (ciclo di avvio e fermo dell'impianto, parzializzazioni, ecc.), non dovranno comunque superare le emissioni complessive corrispondenti ad un funzionamento continuo a massimo regime.

#### Limiti per gli scarichi idrici

Inquinante	Valore limite autorizzato per lo scarico in rete fognaria in termini di concentrazione	Valore limite autorizzato per lo scarico in acque superficiali in termini di concentrazione
7. solidi sospesi totali	200 mg/dm <sup>3</sup>	80 mg/dm <sup>3</sup>
8. BOD <sub>3</sub> (come O <sub>2</sub> )	250 mg/dm <sup>3</sup>	40 mg/dm <sup>3</sup>
9. COD (come O <sub>2</sub> )	500 mg/dm <sup>3</sup>	160 mg/dm <sup>3</sup>
10. Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	30 mg/dm <sup>3</sup>	15 mg/dm <sup>3</sup>
11. Azoto nitroso (come N)	0,6 mg/dm <sup>3</sup>	0,6 mg/dm <sup>3</sup>
12. Azoto nitrico (come N)	30 mg/dm <sup>3</sup>	20 mg/dm <sup>3</sup>
13. Fosforo totale (come P)	10 mg/dm <sup>3</sup>	10 mg/dm <sup>3</sup>
14. solventi clorurati..	2 mg/dm <sup>3</sup>	1 mg/dm <sup>3</sup>

Si prescrive inoltre che l'eventuale quota di acque di scarico non recapitate alla rete fognaria non aggiunga ulteriori elementi inquinanti ai corpi idrici recettori rispetto alla situazione ex-ante (così come rilevata dall'ARPA territorialmente competente )

### **Limiti per le emissioni acustiche**

15. È autorizzato il valore limite di emissione acustica di 65 dB(A) Leq .

Relativamente ai valori limite di immissione, si ricorda che il gestore, ai sensi del DPCM 14 novembre 1997, è comunque tenuto al rispetto dei seguenti limiti:

- valore limite assoluto di immissione 70 dB(A) Leq
- valore limite differenziale di immissione diurno 5 dB(A) Leq
- valore limite differenziale di immissione notturno 3 dB(A) Leq

### **Art. 3**

#### **PRESCRIZIONI PROGETTUALI**

1. Si prescrive l'integrale rispetto delle soluzioni tecniche illustrate nella documentazione presentata dal Richiedente a corredo della domanda di autorizzazione, fatte salve le modifiche prescritte nel decreto di compatibilità ambientale citato all'articolo 1 e fatto salvo quanto prescritto o raccomandato di seguito.

#### **Emissioni in atmosfera**

2. Si raccomanda la predisposizione dell'impianto per la successiva eventuale installazione di abbattitori catalitici degli ossidi di azoto.
3. Per le emissioni diffuse e fuggitive si prescrive l'adozione di ulteriori sistemi di allarme e contenimento dei fenomeni derivanti da guasti delle singole parti d'impianto.

#### **Scarichi idrici**

4. Si prescrive la raccolta di tutte le acque meteoriche e di processo comunque disperse. Si prescrive inoltre il convogliamento di tali acque ad un opportuno ciclo di trattamento interno, ai fini di un loro recupero e riutilizzo.
5. Si prescrive l'installazione di sistemi di depurazione multistadio e multifase per il trattamento di acque non recuperabili volti a raggiungere i migliori standard di qualità in fase di scarico.

### **Art. 4**

#### **PRESCRIZIONI DI NATURA GESTIONALE**

1. Si prescrive la predisposizione e l'adozione, entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto, di un piano di gestione ambientale conforme ai requisiti specificati nella norma UNI EN ISO 14001.
2. Si prescrive la comunicazione in tempo reale agli Enti territorialmente competenti dell'occorrenza di eventi relativi alla gestione dei fuori servizio e/o fermo totale dell'impianto, unitamente ai provvedimenti adottati per la salvaguardia ambientale.



3. Per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 22/97, si prescrive in ogni caso il rispetto delle seguenti quantità massime di rifiuti stoccati: 10 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi, 20 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi. L'eventuale pre-trattamento in loco dei rifiuti stoccati, finalizzato alla loro riduzione volumetrica, deve essere realizzato tenendo conto della pericolosità delle varie tipologie di rifiuto.
4. Si prescrive la costituzione, da parte del Richiedente, di garanzie finanziarie fideiussorie adeguate alla copertura dei costi degli interventi di dismissione e di ripristino ambientale da effettuare al termine della vita dell'impianto ad esclusivo carico del Richiedente, indipendentemente dallo stato e dalle indicazioni della normativa che risulterà vigente al momento della dismissione.

#### **Art. 5**

#### **ALTRE PRESCRIZIONI**

1. Si prescrive la predisposizione da parte del Richiedente di una proposta dettagliata di Piano di monitoraggio e controllo, redatto in conformità alle linee guida in materia emanate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005. Si prescrive inoltre che tale proposta sia inoltrata all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, per le finalità di cui all'articolo 6 del presente decreto, almeno sei mesi prima della comunicazione di inizio attività prevista dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
2. Si prescrive, a partire dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il rispetto del Piano di monitoraggio e controllo approvato da APAT ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero, nelle more di tale approvazione, della proposta di Piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Si prescrive la georeferenziazione di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale.
4. Si prescrive che i dati relativi alle emissioni e agli scarichi dell'impianto siano resi noti al pubblico in tempo reale sui siti internet istituzionali e mediante pannelli a messaggio variabile da installare d'intesa con gli Enti locali.
5. Per ogni punto di emissione, ad integrazione di quanto già prescritto nel decreto di VIA, si prescrive l'installazione di un sistema di rilevamento delle emissioni in continuo per la misura di NO<sub>x</sub>, CO, SO<sub>x</sub>, O<sub>2</sub>, PM<sub>2,5</sub>, secondo i metodi e le modalità strumentali indicate nelle Linee Guida di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005.
6. Si prescrive l'installazione, per gli scarichi non recapitati alla rete fognaria, di un campionario per il rilevamento di metalli pesanti, oltre che dei parametri individuati dalle Linee Guida di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005.
7. Si prescrive la conduzione semestrale di campagne di monitoraggio nelle acque di scarico, estese anche agli IPA e ai metalli pesanti (in particolare, Vanadio).

## **Art. 6**

### **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici (APAT) provvede, sulla base della proposta redatta dal Richiedente ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del presente decreto, a predisporre ed approvare il Piano di monitoraggio e controllo per l'impianto, che risponda ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in conformità alle linee guida in materia emanate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005. Tale Piano di monitoraggio e controllo è trasmesso da APAT al Richiedente ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro sei mesi dalla data della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1 del presente decreto.

## **Art. 7**

### **DURATA**

1. La presente autorizzazione ha durata di sette anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sei mesi prima della citata scadenza.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il gestore presenti entro i tempi fissati dalla stessa richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
3. Si prescrive la comunicazione di ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.
4. È in ogni caso da considerarsi sostanziale, e pertanto soggetta a nuova domanda di autorizzazione, qualunque modifica che aumenti la potenza termica installata di almeno 50 MW, nonché qualunque modifica che comporti l'utilizzo di combustibili non gassosi, nonché qualunque modifica che comporti l'aggiornamento dell'elenco delle autorizzazioni sostituite riportate nell'articolo 9.

## **Art. 8**

### **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

1. Si prescrive la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite di APAT, e al comune di Aprilia, entro sette mesi dalla comunicazione di avvio dell'attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione.

2. Si prescrive inoltre, per il periodo successivo, la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite di APAT, e al comune di Aprilia entro il 31 gennaio i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente ed entro il 31 luglio dati relativi al primo semestre dell'anno.

#### **Art. 9**

#### **TARIFFA**

1. Si prescrive il pagamento delle spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della presente autorizzazione, nonché per la successiva istruttoria del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6, nonché per controlli da condurre da parte del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente che saranno definiti in tale Piano di monitoraggio e controllo, secondo i tempi, le modalità e gli importi che saranno determinati nel decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

#### **Art. 10**

#### **ALTRI OBBLIGHI**

1. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, commi 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il Richiedente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo.
2. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, commi 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il Richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite di APAT, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

#### **Art. 11**

#### **AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE**

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ex D.P.R. 24 maggio 1988 n.203 *"Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987, n.183"*
  - Autorizzazione agli scarichi ex D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione"*

*delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” e successive modifiche e integrazioni.*

**DISPONE**

- che il presente provvedimento sia comunicato al Richiedente presso la società Energia S.p.A., nonché al Ministero delle attività produttive e all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente ed i Servizi Tecnici;
- che il presente provvedimento e i risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento siano messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Regione Lazio - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Via del Caravaggio. n. 99, 00147 Roma

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di deposito presso gli uffici regionali preposti.

Roma li 16 MAG. 2006

**IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO**

d

